

Verona, 8 marzo 2021

CIRCOLARE TEMATICA

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021. Presentazione delle domande entro il 31.3.2021

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

Entro il 31.3.2021 devono essere presentate le istanze per accedere al credito d'imposta per investimenti pubblicitari, effettuati o da effettuare nel 2021.

Di seguito si riepilogano i tratti essenziali della suddetta agevolazione.

2 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 608, della L. 30 dicembre 2020 n. 178) ha prorogato fino al 2022 il regime "straordinario" del credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del DL 50/2017, anche se limitatamente agli investimenti sulla stampa.

Per quanto non diversamente disposto, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 16.5.2018 n. 90.

Al fine di accedere all'agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello.

2.1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del credito d'imposta in esame:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali.

L'agevolazione si applica indipendentemente:

- dalla natura giuridica assunta;
- dalle dimensioni aziendali;
- dal regime contabile adottato.

2.2 OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

2.3 INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati:

- su giornali quotidiani e periodici (nazionali e locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- nell'ambito della programmazione su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

2.4 SPESE ESCLUSE

Sono escluse dall'agevolazione le spese sostenute per:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggiera vocale o *chat-line* con servizi a sovrapprezzo;
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e *display*, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite *social* o piattaforme *on line*, *banner* pubblicitari su portali *on line*.

Inoltre, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- delle spese accessorie;
- dei costi di intermediazione;
- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

2.5 MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Per l'anno 2021 è previsto un **regime differenziato** in relazione alla tipologia di investimenti.

Per gli investimenti sulla **stampa**, il credito d'imposta spetta nella misura del unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati. Viene meno, quindi, il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle **emittenti** televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui all'art. 57-bis, comma 1-bis, del DL 50/2017: il credito d'imposta è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell'1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

In ogni caso, l'agevolazione è riconosciuta:

- nei limiti delle risorse disponibili;
- nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime *de minimis* (1407/2013).

2.6 ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l'apposito modello:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta,

presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l'ordine temporale di invio dei modelli.

Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:

- al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario), ovvero tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

Termini di presentazione

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2021:

- la “comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, necessaria per l'accesso al beneficio per l'anno 2021, deve essere presentata dall'1.3.2021 al 31.3.2021;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l'anno 2021 dovrebbe essere presentata, salvo diversa indicazione, dall'1.1.2022 al 31.1.2022.

Concessione dell'agevolazione

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l'elenco dei soggetti richiedenti il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, con l'indicazione:

- dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
- dell'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento.

L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto;

- a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini